



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 44 DEL 08/05/2000


Oggetto : NORMATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE.

L'anno duemila, il giorno otto, alle ore 15:30, del mese di Maggio nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunito il Consiglio nelle persone dei Signori:

BERARDINELLI DANIELE	Presente	GRASSINI ALDO	Presente
BILO' BRUNO	Presente	ITALIANO MATTEO	Presente
BOVINO MANLIO	Presente	LUCIOLI TIZIANO	Presente
BURATTINI BARBINI MARIDA	Presente	MANGANI LIDIA	Presente
BUSILACCHI GIANLUCA	Assente	MARCHETTI GIORGIO	Presente
CAPRARI SERGIO	Presente	MARCONI LUCIANO	Presente
CICCIOLI CARLO	Assente	MARCONI SIMONE	Presente
COPPARI LUIGI	Presente	MARESCIA GIANNI	Presente
CRISPIANI STEFANO	Presente	PASCUCCI PAOLO	Presente
CURZI FRANCO	Presente	PAVANI GIORGIO	Assente
EUSEBI PAOLO	Presente	PETRI ELENA	Presente
FARRONI ROBERTO	Presente	PIERI LUIGI MARIA	Presente
FATTORINI ULDERICO	Assente	PROIETTI PIERCARLO	Presente
FAVIA DAVID	Presente	RUMORI STEFANO	Presente
FERRATI RICCARDO	Presente	SILVETTI DANIELE	Presente
FRISOLI GIUSEPPE	Presente	STECCONI ROBERTO	Presente
GABRIELLI EZIO	Presente	TADDEI DOMENICO ANTONIO	Presente
GIOACCHINI ANDREA	Presente	TERRANOVA FRANCESCO	Presente
GORAJSKI VISCONTI MARIA CRISTINA	Assente	TURCHETTI ENRICO	Presente
GRAMILLANO FIORELLO	Presente	GALEAZZI RENATO	Assente

Partecipa il Segretario Generale GAZZETTI PRIMO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente MARCHETTI GIORGIO ed invita il Consiglio Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.





DELIBERAZIONE N. 44 DELL'8-5-2000

OGGETTO: NORMATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sotto riportato documento istruttorio redatto dal Servizio Servizi Sociali:

“Premesso che:

gli interventi socio-assistenziali hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della persona sostenendola nella quotidianità della vita familiare, di relazione e professionale, di prevenire rischi sociali e rimuovere situazioni di difficoltà tenendo conto del contesto locale, e dell'emergere di nuovi bisogni:

la domanda di servizi socio-assistenziali necessita di risposte adeguate e tali da consentire una vita di relazione più completa e una maggiore tutela della propria soggettività, tenendo anche conto delle aumentate aspettative sociali e della evoluzione dei bisogni della popolazione, in particolare di quella soggetta a rischio di nuove emarginazioni e di nuove povertà;

Richiamati:

il DPR 616/1977;

la L. 142/1990 e succ. mod. con particolare riferimento all'art. 9 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale e, precipuamente, il settore organico dei servizi sociali;

la L.R. 43/1988 avente ad oggetto “Norme per riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione”;

il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L.15.3.1997 n. 59” ed in particolare gli artt. 128, 131 e 132;

Dato atto che:

a tutt'oggi mancano gli indirizzi regionali previsti dagli art. 6 e 35 della L.R. 43/1988 per la determinazione del reddito ai fini della partecipazione dell'utente al costo dei servizi socio-assistenziali nonché per la definizione dei parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione della assistenza economica da parte dei Comuni;

il Comune è tenuto a:

rispondere con adeguati servizi ed interventi ai bisogni di minori (escluse le competenze della Provincia), handicappati, inabili, anziani, emarginati, immigrati, siano essi residenti, con domicilio di soccorso in Ancona o di passaggio e, fra questi, prioritariamente a quelli degli indigenti e meno abbienti, garantendo condizioni di



vita civile dignitosa nel rispetto della libertà personale e del diritto di crescita e recupero;

realizzare con appositi protocolli di intesa l'integrazione tra prestazioni sociali e sanitarie per i soggetti le cui condizioni richiedono entrambe le prestazioni;

Vista la deliberazione C.C. n. 126 del 9.3.98 avente ad oggetto "Prenotazione impegno di spesa per servizi socio-assistenziali anno 1998 - Approvazione normativa, metodologia e procedure degli stessi;

Dato atto che, in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della L. 142/1990 e succ. mod., si è proceduto alla rielaborazione della intera normativa socio-assistenziale, riservando alla competenza del Consiglio Comunale la definizione dei criteri ed indirizzi generali afferenti l'erogazione delle prestazioni sociali e attribuendo invece alla Giunta Comunale, la definizione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali con particolare riferimento alle metodologie e procedure applicative;

Considerato che nel corso degli anni 1998 e 1999 sono stati attivati nuovi servizi socio-assistenziali quali l'Assegno di cura, la Casa Rifugio, il Centro Immigrati, il Centro Famiglie, il servizio Solidarietà bambini stranieri e che pertanto gli stessi debbono essere inclusi nell'ambito della normativa socio-assistenziale;

Dato altresì atto che, in sede di riesame della normativa si è riscontrata l'opportunità ovvero la necessità di apportare modifiche e correttivi rispetto alle attuali previsioni;

Atteso che, quanto sopra, ha comportato una rielaborazione generale e complessiva della intera normativa socio-assistenziale vigente;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare in data 18.2.2000;

SI PROPONE QUANTO SEGUE

1. di approvare la nuova "normativa socio-assistenziale", parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei criteri e degli indirizzi generali relativi alla erogazione delle prestazioni sociali;
2. di dare atto che la normativa socio-assistenziale di cui al precedente punto 1) sostituisce integralmente quella già approvata con deliberazione C.C. n. 126 del 9.3.98;
3. di demandare alla Giunta Municipale la definizione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali con particolare riferimento alle metodologie e procedure applicative;



4. di dare atto che, per l'anno 2000, le somme stanziata a bilancio per gli interventi di cui al presente atto ammontano complessivamente a L. 13.515.959.355 IVA compresa;
5. di dare atto che il presente provvedimento, quale atto di definizione dei criteri ed indirizzi generali per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, comporta, indirettamente, impegno di spesa e che la spesa per gli interventi socio-assistenziali, da erogarsi ai sensi del presente atto, risulta stanziata a bilancio come da precedente punto 4) ed, è in parte, già assunta, con singole determinazioni dirigenziali, nei competenti capitoli di bilancio;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ancona, 2.3.2000

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Responsabile U.O. Distretti
f.to R. Picci

Responsabile U.O. Distretti
L. Draghi

f.to Dott.ssa S. Tortorelli

Responsabile U.O. Anziani
f.to I. Galeazzi

Responsabile U.O. Minori
f.to I. Dellacecca

Responsabile U.O. Handicap
f.to Dott.ssa A. Mazzanti

Responsabile U.O. Servizi Diversi
al Cittadino
f.to A. Manzotti

Responsabile U.O.
Emarginazione/Immigrazione
f.to A.M. Manca

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
f.to Dott.ssa P. Calabrese"



Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta;

Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Preso atto che durante il dibattito sono stati presentati due emendamenti ed una mozione della Consigliera Mangani ed un emendamento sostitutivo del 2° capoverso della mozione da parte dei Consiglieri Lucioli e Ferrati nei seguenti testi:

▪ **Mozione Mangani:**

“IL CONSIGLIO COMUNALE:

Considerato che il prossimo 30 giugno scadrà l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);

Considerato che in quest'ultimo anno, a seguito delle modifiche introdotte nell'organizzazione del servizio e delle tariffe, si sono riscontrati problemi e lamentele da parte degli utenti;

IMPEGNA LA GIUNTA

A sottoporre al Consiglio comunale le proposte dell'Amministrazione sull'Organizzazione del servizio e sulle tariffe a carico degli utenti prima di deliberare il nuovo appalto”.

▪ **Emendamenti della Consigliera Mangani:**

1) A pag. 14 della Normativa. aggiungere: “Le prestazioni sono organizzate con criteri di flessibilità sulla base dei bisogni assistenziali dell'utente e con il suo consenso circa la tipologia delle prestazioni a cui intende accedere”.

2) A pag. 2 e 4 al punto 3 aggiungere: “previo indirizzo del Consiglio comunale in merito al contenuto dei singoli servizi e alle tariffe a carico dell'utenza”.

▪ **Emendamento dei Consiglieri Lucioli e Ferrati alla mozione suddetta:** “Tenuto conto che nel corso dell'anno il progetto sperimentale ha già accolto alcune modifiche rispondenti al criterio di flessibilizzazione del servizio che hanno permesso di superare in parte i problemi che pure si sono presentati”.

Visto l'esito della votazione dell'emendamento sostitutivo del 2° capoverso alla mozione, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:



presenti: n. 35
votanti: n. 30
favorevoli: n. 20
contrari: n. 10 RC, FI-CCD-CDU, AN, Bellini
astenuti: n. 5 Marconi S., Mangani, Marconi L., Curzi, Taddei.

Visto l'esito della votazione della mozione presentata dalla Consigliera Mangani comprensiva dell'emendamento approvato e quindi nel seguente nuovo testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il prossimo 30 giugno scadrà l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);

Tenuto conto che nel corso dell'anno il progetto sperimentale ha già accolto alcune modifiche rispondenti al criterio di flessibilizzazione del servizio che hanno permesso di superare in parte i problemi che pure si sono presentati:

IMPEGNA LA GIUNTA

A sottoporre al Consiglio Comunale le proposte dell'Amministrazione sull'Organizzazione servizio e sulle tariffe a carico degli utenti prima di deliberare il nuovo appalto".

presenti: n. 34
votanti: n. 26
favorevoli: n. 23
contrari: n. 3 AN, Bellini
astenuti: n. 8 Crispiani, Marconi S., Coppari, Favia, Berardinelli, Eusebi, Pascucci, Taddei.

Visto l'esito della votazione degli emendamenti proposti dalla Consigliera Mangani, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 35
votanti: n. 34
favorevoli: n. 34
contrari: n. ==
astenuti: n. 1 Taddei

Visto l'esito della votazione della proposta, comprensiva degli emendamenti come sopra approvati:

presenti: n. 35
votanti: n. 26



favorevoli: n. 25
contrari n. 1 AN
astenuti: n. 9 Crispiani, Marconi S., Coppari, Favia, Berardinelli, Eusebi, Silveti, Petri, Pascucci.

Visto l'esito della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 29
votanti: n. 28
favorevoli: n. 28
contrari: n. =
astenuti: n. 1 Petri

DELIBERA

1. di approvare la nuova "normativa socio-assistenziale", parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei criteri e degli indirizzi generali relativi alla erogazione delle prestazioni sociali;
2. di dare atto che la normativa socio-assistenziale di cui al precedente punto 1) sostituisce integralmente quella già approvata con deliberazione C.C. n. 126 del 9.3.98;
3. di demandare alla Giunta Municipale la definizione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali con particolare riferimento alle metodologie e procedure applicative, previo indirizzo del Consiglio comunale in merito al contenuto dei singoli servizi e alle tariffe a carico dell'utenza;
4. di dare atto che, per l'anno 2000, le somme stanziare a bilancio per gli interventi di cui al presente atto ammontano complessivamente a L. 13.515.959.355 IVA compresa;
5. di dare atto che il presente provvedimento, quale atto di definizione dei criteri ed indirizzi generali per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, comporta, indirettamente, impegno di spesa e che la spesa per gli interventi socio-assistenziali, da erogarsi ai sensi del presente atto, risulta stanziata a bilancio come da precedente punto 4) ed, è in parte, già assunta, con singole determinazioni dirigenziali, nei competenti capitoli di bilancio;

Il presente atto, con separata votazione, è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

NORMATIVA SOCIO - ASSISTENZIALE

**Capo I
Servizi professionali**

**Art. 1
*Servizio sociale ed educativo di distretto***

1. I distretti in quanto infrastrutture sociali sono caratterizzati da attività e prestazioni intese a:

- a) tutelare il cittadino, la famiglia, la comunità locale;
- b) sviluppare le risorse personali e comunitarie;
- c) fornire l'aiuto necessario per un percorso di autonomia intervenendo a livello individuale, familiare e comunitario.

2. Il distretto sociale è il luogo in cui vengono affrontati i bisogni espressi dalla popolazione e individuate le risorse, sia dell'Ente comunale che delle altre agenzie pubbliche e private presenti sul territorio che possono concorrere alla formazione di una rete di servizi in collaborazione con il Servizio Sociale centrale.

3. All'interno del distretto sociale è operante:

a) il "servizio sociale professionale" che viene offerto a tutti i cittadini che ne abbiano o sentano esigenza, indipendentemente dalla loro condizione sociale ed economica, attraverso interventi di:

- 1) informazione;
- 2) consulenza;
- 3) coprogettazione dei servizi;
- 4) programmazione degli interventi;
- 5) realizzazione del processo di aiuto rivolto alla persona;
- 6) attivazione e coordinamento delle risorse;

b) il "servizio educativo professionale" volto al superamento di situazioni a rischio di emarginazione sociale per minori e handicappati psico-fisici attraverso interventi di:

- 1) prevenzione primaria per promuovere lo sviluppo di relazioni di rete e favorire nella comunità/quartiere la gestione di situazioni a rischio;
- 2) prevenzione secondaria per la formazione e il recupero dell'autonomia della persona, per l'integrazione sociale e l'attivazione delle risorse;
- 3) prevenzione terziaria per il mantenimento dell'autonomia della persona, il contenimento dell'isolamento e dell'emarginazione che derivano da condizioni di handicap.

4. Inoltre, in base alle competenze proprie dell'Ente locale stabilite dal D.P.R. 24.7.1977 n.616 e dal D.P.R. 22.9.1988 n.448, l'assistente sociale e l'educatore professionale di distretto effettuano, in collaborazione con la Magistratura (su richiesta della stessa, su domanda dei familiari, su segnalazione di terzi), da soli o,

sulla base di protocolli di intesa o accordi di programma, con altre figure professionali presenti nei servizi pubblici (Scuola, USL, ecc.):

- a) consulenza sociale;
- b) indagini psico-sociali ed educative, pareri e valutazioni professionali;
- c) progetti ed interventi mirati alla prevenzione dal rischio dell'abbandono e dell'abuso, alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psico-fisico in ambiente familiare o sostitutivo dello stesso;
- d) trattamenti psico-sociali, controlli e verifiche.

Art. 2

Servizio Sociale centrale

1. Il Servizio Sociale centrale si occupa delle problematiche connesse al fenomeno dell'emarginazione ed in particolare di:

- a) portatori di handicap per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione;
- b) cittadini che richiedono interventi specifici per legge a sostegno della famiglia;
- c) cittadini sfrattati in condizioni di indigenza;
- d) cittadini coinvolti in fenomeni di emergenza e calamità;
- e) immigrati non residenti e con permesso di soggiorno;
- f) emigrati marchigiani rientrati nel Comune di Ancona;
- g) cittadini italiani o stranieri non residenti, nomadi, rifugiati, apolidi, che si trovano occasionalmente nel territorio comunale;
- h) minori non residenti in stato di abbandono trovati occasionalmente nel territorio comunale.

2. L'attività professionale è particolarmente rivolta a creare condizioni di pari opportunità attraverso l'offerta di servizi e di un processo di aiuto in cui, di norma, l'uso del "contratto assistenziale" è strumento indispensabile per l'uscita da un circuito di emarginazione e abbandono.

Capo II

Servizi socio-assistenziali

Art. 3

Servizi socio-assistenziali

1. I Servizi Socio Assistenziali consistono in:

- a) servizi di assistenza economica (Capo IV);
- b) servizi di accoglienza (Capo V);
- c) servizi alloggiativi (Capo VI);
- d) servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (Capo VII);

- e) servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa (Capo VIII);
- f) servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione (Capo IX);
- g) servizi sostitutivi della famiglia (Capo X);
- h) servizi preventivi di socializzazione e ricreazione (Capo XI).

2. La loro attuazione è regolata dalle norme e procedure contenute negli articoli seguenti.

3. Per quanto non contemplato valgono le norme applicabili della legge comunale e provinciale, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni, delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti regionali e del Comune di Ancona, degli accordi di programma e dei protocolli di intesa vigenti.

Capo III

Criteria e modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali

Art. 4

Condizioni di ammissibilità

1. I servizi socio-assistenziali sono rivolti a:

- a) cittadini residenti nel Comune di Ancona che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale;
- b) soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Ancona bisognosi di interventi urgenti o di tutela, se minori;
- c) stranieri e apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

3. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali può essere:

- a) gratuita indipendentemente dal reddito posseduto;
- b) gratuita o a pagamento in relazione al reddito posseduto dal richiedente e/o dal nucleo familiare del richiedente e rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale, come meglio indicato nei successivi articoli dei Servizi socio-assistenziali.

4. Si intende per reddito la situazione economica proveniente da:

- a) attività lavorativa dipendente e/o autonoma;
- b) pensione;
- c) redditi patrimoniali.

5. Da tale reddito sono detraibili:

- a) canone di affitto e spese condominiali documentati fino ad una concorrenza massima stabilita dall'Amministrazione comunale, fatta eccezione per anziani ed inabili, soli o in coppia (di cui uno od entrambi anziani o inabili), senza

figli, per i quali è consentita la detrazione dell'intero importo sia del canone di affitto (appartamento, camera ammobiliata o di albergo) che delle spese condominiali;

b) l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n.18, modificata dalla legge 21.11.1988 n.508, nei seguenti servizi:

- 1) Servizio assistenza domiciliare;
- 2) Assistenza economica;
- 3) Servizio assegno di cura.

6. Per il solo Servizio di assistenza domiciliare, sono detraibili le spese sanitarie autocertificate e supportate da idonea certificazione medica fino ad una concorrenza massima stabilita dall'Amministrazione comunale.

7. Il reddito preso in considerazione, al netto delle detrazioni succitate, è quello:

a) di tutti i componenti il nucleo familiare di fatto per l'accesso all'assistenza economica;

b) del solo richiedente e del coniuge o convivente di fatto per tutte le altre prestazioni.

8. Resta ferma la contribuzione degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del C.C.

9. La contribuzione del donatario è regolata dagli artt. 437 e 438 del C.C.

10. Per nucleo familiare di fatto si intende quello composto dai soggetti indicati nello stato di famiglia e i conviventi di fatto.

11. Alla determinazione del reddito non concorrono le pensioni erogate ai mutilati, invalidi di guerra ed ai superstiti dei caduti in guerra, nonché le rendite INAIL.

12. Concorrono invece le rendite infortunistiche INAIL per inabilità temporanea (art.6 legge 5.11.1988 n.43).

13. Il rispetto del "contratto assistenziale", qualora il servizio sociale ritenga opportuno attivarlo, è condizione indispensabile per l'erogazione delle prestazioni e servizi.

Capo IV

Servizi di assistenza economica

Art. 5

Caratteristiche e finalità

1. I Servizi di assistenza economica hanno lo scopo di garantire condizioni minime di sussistenza e favorire l'integrazione sociale.

2. Consistono:

a) in un assegno monetario erogato ai cittadini che hanno entrate inferiori alla soglia di un reddito convenzionalmente definito "minimo vitale";

b) in una serie di interventi monetari e prestazioni complementari del minimo vitale, adeguati ai bisogni, alle capacità e alle condizioni dei diversi soggetti.

3. I servizi di assistenza economica presuppongono il possesso di un reddito inferiore ai limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale e sono così individuati:

A) Minimo Vitale (assegno continuativo di mantenimento e assegno temporaneo di mantenimento).

L'assegno di "minimo vitale", commisurato alla composizione e al reddito del singolo o della famiglia, viene erogato, agli indigenti in forma continuativa o temporanea e concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento).

a) **Assegno continuativo di mantenimento.** E' erogato mensilmente per tutto l'anno solare a ultrasessantacinquenni o inabili, titolari di pensione di invalidità civile, o affetti da invalidità permanente superiore al 67% formalmente accertata, o in attesa di riconoscimento della stessa (come da certificazione medica).

b) **Assegno temporaneo di mantenimento.** E' erogato a:

1) nuclei familiari composti da genitori con figli minori a carico;

2) ex detenuti, sottoposti a misure alternative di cui al nuovo codice di procedura penale;

3) soggetti in stato di fragilità psicologica e con gravi problemi di autonomia di gestione familiare e socio-economica;

4) soggetti in stato di disadattamento per appartenenza ad ambienti e comunità marginali;

5) soggetti con alto rischio di isolamento e devianza sociale.

B) Assegno Straordinario "una tantum"

L'assegno straordinario "una tantum" è erogato ai cittadini indigenti per la copertura di spese eccezionali contingibili ed urgenti che scompensano gravemente il bilancio familiare. L'assegno può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie:

a) spese sanitarie sostenute da soggetti in regime di partecipazione alla spesa sanitaria per l'acquisto di farmaci e per prestazioni specialistiche, documentate con certificazione medica o ricevute fiscali, rilasciate dalla farmacia per acquisto farmaci o dalla Azienda USL 7 per prestazioni specialistiche;

b) spese per lavaggio e stiratura biancheria piana e capi di vestiario di anziani e inabili in assistenza domiciliare per i quali non è possibile l'uso della lavatrice domestica;

c) spese per prestazioni domestico-familiari e di cura e igiene della persona ad anziani e inabili non autosufficienti ed emarginati;

d) spese per partecipazione ad attività educative/ricreative/sportive/culturali rientranti nel progetto educativo realizzato dal servizio educativo di distretto nei confronti di soggetti in carico (svantaggiati, devianti, portatori di handicap o comunque a rischio) con l'applicazione per l'ammissibilità delle agevolazioni di cui al successivo art. 6;

e) riscaldamento e spese condominiali relative ad alloggi di anziani, inabili e nuclei con minori;

f) cumulo arretrati canoni affitto alloggi;

g) lavori di manutenzione ordinaria alloggi;

h) cumulo bollette utenze acqua, luce, gas, telefono, quest'ultimo solo per anziani e inabili;

i) acquisto arredi ed attrezzature indispensabili per alloggi di anziani e inabili;

j) installazione impianto riscaldamento o telefonico nelle abitazioni di anziani e inabili;

k) lavori per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione tale da garantire l'accessibilità, vivibilità e fruibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o non vedenti, anche in presenza di contributo regionale, per la spesa eccedente lo stesso;

l) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non fornito o fornito parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;

m) trasloco;

n) trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;

o) biglietto ingresso o quota di partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e sociali (compresi soggiorni e centri vacanza) per anziani, inabili e minori;

p) funerale e tumulazione salme di anziani e inabili indigenti deceduti, anche se ospiti di strutture ubicate in Ancona o fuori Comune, senza parenti tenuti agli alimenti, per i quali non sia possibile od opportuno ricorrere alla sepoltura tramite l'ufficio funebre del Comune in cui avviene il decesso. Per detto intervento il massimale dell'una tantum può essere triplicato;

q) varie, indispensabili per garantire una minima autonomia personale o consentire il rimpatrio o il rientro al Comune di residenza a cittadini italiani, stranieri o apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno.

Art. 6

Gratuità o contribuzione per servizi scolastici educativi e sociali di interesse pubblico

1. L'intervento consiste nel pagamento integrale della retta di frequenza o della quota di partecipazione ai servizi sotto indicati, a favore di minori, adulti handicappati o a rischio di emarginazione e anziani appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico e con reddito rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

a) Asili nido - tempo per le famiglie;

b) Mense scolastiche;

c) Trasporto scolastico;

d) Tempo pieno in strutture scolastiche;

e) Centri ricreativi laboratori, centri di aggregazione, centro gioco per minori;

f) Centri estivi per minori;

g) Soggiorni vacanze per anziani e portatori di handicap;

h) Centri socio educativi diurni per portatori di handicap.

Capo V
Servizi di accoglienza

Art.7

Servizi di prima accoglienza - Caratteristiche e finalità

1. Questi servizi, che intendono affrontare le forme più gravi di marginalità, indigenza, sofferenza, si rivolgono ai cittadini (adulti e famiglie) italiani o stranieri, residenti, di passaggio, domiciliati, soggiornanti, senza fissa dimora (barboni, vagabondi, nomadi, ecc.), agli immigrati, residenti o con permesso di soggiorno, ai rifugiati politici, ai profughi ed esuli, che per pregresse cause sociali e fenomeni di esclusione non sono più in grado di gestire con autonomia i propri bisogni (mangiare, bere, dormire, vestire).

2. Hanno accesso ai servizi tutti i soggetti di cui sopra in condizioni di grave indigenza (senza reddito o con reddito inferiore al minimo vitale) e gli interventi relativi sono attivati dal servizio sociale distrettuale per i residenti e dal servizio sociale centrale per i non residenti.

3. I servizi che si caratterizzano per la loro immediatezza, temporaneità e gratuità consistono in:

- a) mensa;
- b) igiené personale e vestiario;
- c) pernottamento.

Art. 8

Servizio "Casa Rifugio"

1. Il servizio è rivolto a tutte le donne con o senza figli in situazioni di disagio temporaneo o pericolo causato da violenza, persecuzione, sfruttamento, maltrattamento, abuso, che vivono una realtà complessa in cui si intrecciano fattori psicologici individuali, familiari, di coppia e sociali.

2. Il servizio risponde al bisogno di abitazione e protezione, garantendo anche una rete di collaborazione e competenza finalizzata al funzionamento della casa rifugio e all'assistenza psicologica, sociale, legale delle donne che ne usufruiscono.

Art. 9

Centro Servizi Immigrati - Caratteristiche e finalità

1. Il Centro Servizi Immigrati, istituito con delibera di Consiglio n. 555 del 23/9/1996, è un servizio che si colloca all'interno dell'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione, quale "unità operativa per immigrati, rifugiati apolidi e le loro famiglie".

2. Il Centro Servizi si propone di rispondere a necessità primarie fornendo informazioni, sostegno, aiuto, finalizzati alla ricerca di lavoro e di abitazione, all'inserimento sociale e culturale nella città di Ancona. Assume inoltre una funzione

di osservatorio con anagrafe aggiornata sul territorio comunale al fine di monitorare il fenomeno immigratorio nella realtà anconetana ed elaborare progetti di intervento il più possibile rispondenti ai bisogni emergenti dei cittadini stranieri.

3. Il Centro Servizi funge anche da sede per le Associazioni degli Immigrati, regolarmente iscritte all'Albo regionale e che in vario modo intervengono a favore dei propri concittadini.

Art. 10

Centro per le famiglie

1. Il Centro per le Famiglie è un servizio rivolto a tutta la popolazione con un'attenzione particolare alle coppie con figli.

2. Si propone come strumento di aiuto per affrontare non le situazioni di disagio conclamato, ma piuttosto le normali difficoltà della vita familiare nella sua quotidianità.

3. Il principio fondamentale che anima la sua attività è quello della community care, ovvero la promozione e la valorizzazione delle reti sociali informali, nello spirito del mutuo aiuto.

4. Il Centro per le Famiglie agisce come attivatore di risorse e progetti, stabilendo connessioni, stimolando iniziative, individuando di volta in volta l'interlocutore appropriato in rapporto alle attività che si intendono promuovere.

5. Gli ambiti di intervento possono essere sintetizzati in:

a) sostegno a problemi di accudimento dei figli, attraverso la promozione di forme di mutuo aiuto e la qualificazione di risorse private;

b) sostegno alla formazione educativa, attraverso la formazione di momenti formativi, gruppo di incontro ed occasioni di auto-formazione;

c) sostegno a problemi di integrazione e/o di solitudine attraverso la fruizione di spazi comuni e situazioni di aggregazione (spazi gioco per bambini e genitori, laboratori per attività espressive e costruttive, feste);

d) promozione di forme solidaristiche più specifiche e complesse.

Art. 11

Progetto di solidarietà bambini stranieri

1. Il progetto solidarietà ha lo scopo di ospitare presso famiglie bambini stranieri in temporaneo stato di disagio che provengono da zone di guerra o colpite da radiazioni o da zone dove sono in atto discriminazioni.

2. Il progetto prevede la socializzazione e l'integrazione anche scolastica dei bambini ospiti garantendo un programma sanitario mirato.

Capo VI **Servizi alloggiativi**

Art. 12 ***Caratteristiche e finalità***

1. I servizi intendono rispondere temporaneamente al "bisogno di abitazione" di persone o famiglie "senza casa" in stato di indigenza o di grave emarginazione e comunque con reddito insufficiente a sostenere i costi di un alloggio offerto dal libero mercato.

2. I servizi consistono in:

a) interventi economici per sistemazione abitativa temporanea alberghiera, in appartamenti, o camere in coabitazione;

b) sistemazione abitativa in "alloggi di emergenza sociale" o in alloggi o camere reperiti sul libero mercato.

3. I servizi di cui alla lettera a) sono rivolti a persone e famiglie soggette a provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempimento contrattuale) o ad ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco per inagibilità (pubblica incolumità), inabitabilità (mancanza dei requisiti igienico-sanitari) e per pubblica utilità.

4. I servizi di cui alla lettera b) sono rivolti a persone residenti in stato di disagio sociale, di emarginazione o di disturbo psichico.

Capo VII **Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale**

Art. 13 ***Caratteristiche e finalità***

1. Il servizio di assistenza domiciliare - S.A.D. - (rif. DPGR n.24 del 20.12.1989) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, fra loro coordinati e integrati, erogati a domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona e per il governo della casa.

2. Il S.A.D., oltre ad erogare prestazioni a domicilio, ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi scolastici, sociali e sanitari operanti nel territorio e l'espletamento della vita di relazione.

3. Il S.A.D. ha lo scopo di consentire agli utenti di rimanere nel normale ambiente di vita nelle migliori condizioni di sviluppo e di efficienza fisica e psichica, di mantenere le abituali modalità di esistenza, di conservare il ruolo e l'autonomia propri, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione.

4. Le prestazioni si distinguono in:

a) domestico-familiari (governo della casa, accompagnamento per uscite, sostegno, cura ed igiene della persona);

- b) educativo-formativa (assistenza educativa);
- c) aggregative (animazione sociale, ricreativa, culturale e laboratori);
- d) integrative (trasporto, spesa a domicilio, ecc..).

Art. 14

Assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare diretta

1. Il servizio di assistenza domiciliare diretta è finalizzato a garantire l'autonomia e l'autosufficienza a singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona ed alla vita di relazione.

2. Finalità del servizio, destinatari, accesso, organizzazione e gestione sono disciplinati nel vigente regolamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e nell'ordinamento del personale socio-assistenziale.

3. Le prestazioni, per l'utenza, sono gratuite o a pagamento in relazione al reddito posseduto dal richiedente e/o dal nucleo familiare del fruitore del servizio secondo i limiti stabiliti dal Comune.

4. In via eccezionale, in presenza di fattori socio-sanitari di grave rischio, documentati dal servizio sociale e avallati dal responsabile dei distretti, è consentita l'ammissione al servizio di persone anziane o inabili o di nuclei con minori soggetti a interventi o provvedimenti di tutela, che non sono in grado di attivare le procedure richieste o non accettano di pagare la quota del costo sociale, fatte salve eventuali successive azioni legali di rivalsa anche nei confronti dei parenti obbligati.

5. Il servizio di Telecontrollo così come meglio definito nel regolamento SAD, è offerto a titolo gratuito a tutti gli anziani che ne facciano richiesta per particolari motivi connessi a condizioni di solitudine o di rischio.

6. Il servizio può comportare, in caso di emergenze ed in assenza di familiari e/o di reperibilità degli stessi, interventi a domicilio.

Assistenza domiciliare indiretta

7. Gli interventi economici di assistenza economica indiretta sono rivolti alla copertura totale o parziale delle spese sostenute da nuclei familiari con problemi in presenza di minori per prestazioni:

a) formative a domicilio, in presenza di difficoltà scolastiche e carenza di valido supporto familiare nei confronti di minori frequentanti la scuola dell'obbligo;

b) educative, rese da famiglie di sostegno quando condizioni particolari limitino temporaneamente le capacità e/o possibilità personali dei genitori nell'assolvimento del diritto/dovere all'educazione dei figli.

8. L'intervento di cui alla lettera a) è regolato in base al reddito personale del minore comprensivo della contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti per legge.

9. L'intervento di cui alla lettera b) è gratuito per la famiglia del minore fruitore dell'intervento e comporta l'erogazione di un contributo stabilito dall'Amministrazione comunale a favore della famiglia che offre il sostegno.

Art. 15
Assegno di cura

1. L'assegno di cura così come disciplinato negli appositi provvedimenti, è destinato a parenti tenuti agli alimenti che ospitano un anziano totalmente non autosufficiente allettato o affetto da demenza.

2. Il servizio permette il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita sostenendo relazioni affettive e sociali.

3. I curatori che ospitano l'anziano stabilmente nella propria abitazione assumono ogni impegno e responsabilità di cura e assistenza.

4. La famiglia curante deve possedere un reddito mensile rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16
Affido anziani

1. L'affido anziani così come specificato negli appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, si basa sulla disponibilità di famiglie o singoli riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere non soltanto alle esigenze materiali dei soggetti loro affidati ma ad inserirli in un sistema relazionale ed affettivo che può paragonarsi ad un nuovo "contesto familiare".

2. L'affido si configura in:

- a) affido in convivenza presso il domicilio dell'affidatario;
- b) affido in convivenza presso il domicilio dell'affidato;
- c) affido di supporto.

3. L'affido inoltre può essere:

- a) continuativo;
- b) temporaneo.

Art. 17
Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave

1. Il servizio di Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave è finalizzato a garantire l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione del portatore di handicap grave nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione nel contesto scolastico, nel rispetto del ruolo primario ed istituzionale della scuola.

2. La gestione del servizio, affidata su convenzione a cooperativa sociale assicura l'attività di operatori specializzati per l'handicap, in collaborazione con i servizi sociali distrettuali in conformità alle leggi in vigore (L. n.104/92 e L.R. n.18/96) ed allo specifico regolamento del servizio assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave.

3. L'ammissione al servizio avviene secondo le norme regolamentari (Servizio Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave).

4. Il servizio è a carattere gratuito indipendentemente dal reddito posseduto dal nucleo familiare del fruitore del servizio.

Art. 18

Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave

1. Il servizio di Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia della comunicazione di portatori di handicap grave è finalizzato a garantire l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado o usciti dal percorso scolastico.

2. La gestione del servizio, affidata su convenzione a cooperativa sociale assicura l'attività di operatori specializzati per l'handicap, in collaborazione con i servizi sociali distrettuali in conformità alle leggi in vigore (Legge n.104/92 e L.R. n.18/96) ed allo specifico regolamento comunale (Servizio di assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave).

3. L'ammissione al servizio avviene secondo le norme regolamentari.

4. Il servizio è a carattere gratuito indipendentemente dal reddito personale del fruitore del servizio.

Art. 19

Accompagnamento per non vedenti

1. Il servizio accompagnamento per non vedenti è finalizzato alla integrazione sociale dei non vedenti attraverso la facilitazione della vita di relazione e fruizione dei servizi presenti nel territorio.

2. Il servizio è gratuito per l'utenza indipendentemente dal reddito posseduto ed è gestito, con convenzione, dall'Unione Italiana Ciechi. I relativi criteri sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 20

Interpretariato non udenti

1. Il servizio Interpretariato non udenti è finalizzato alla comunicazione ed integrazione sociale delle persone non udenti, facilitando i rapporti quotidiani con le strutture pubbliche e private e la vita di relazione.

2. Il servizio è gratuito per l'utenza indipendentemente dal reddito posseduto ed è gestito dall'Ente Nazionale Sordomuti, con convenzione, a domanda individuale ed i relativi criteri sono stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

Art. 21

Trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria

1. Il servizio di trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria ha l'obiettivo di agevolare il compimento dei normali atti di vita sociale e di relazione e di permettere il raggiungimento di strutture sanitarie e non per terapie e riabilitazione da parte di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria.

2. E' svolto in convenzione con soggetti del privato sociale ed è regolamentato dall'apposito provvedimento.

Art. 22

Trasporto collettivo con mezzi speciali

1. Il servizio di trasporto collettivo con mezzi speciali è rivolto a:

a) utenti ammessi al servizio assistenza domiciliare;
b) persone disabili con impedita o ridotta capacità motoria ed autonomia di movimento in ambiente esterno che non possono utilizzare il trasporto pubblico urbano per esigenze connesse all'accesso continuativo a centri di assistenza e socio-ricreativi, a sedi di formazione e di lavoro, a servizi ed uffici pubblici, a vita di relazione.

2. Il servizio, svolto con appositi mezzi attrezzati, consente:

a) l'accesso giornaliero a luoghi di formazione, tirocinio formativo e lavoro e di inserimento sociale, all'interno del territorio comunale dai soggetti di cui ai successivi Capi VIII e IX;

b) l'accesso al Centro Riabilitativo Bignamini di Falconara, per frequenza scolastica o semiresidenza;

c) l'accesso alla scuola superiore per istituti situati nel territorio comunale.

3. Il servizio è gestito in convenzione ed è a carattere gratuito per l'utenza.

4. In caso di domande superiori alla capacità ricettiva del servizio hanno priorità i soggetti permanentemente non deambulanti.

Capo VIII

Servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa

Art. 23

Caratteristiche e finalità

1. I servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa sono rivolti a soggetti portatori di handicap psico-fisico e psichico che hanno assolto l'obbligo scolastico, per favorirne lo sviluppo e l'integrazione attraverso una rete di attività educative e riabilitative.

2. Dal sistema scuola il soggetto portatore di handicap accede a specifici servizi sulla base della gravità del problema e delle risorse personali e familiari.

3. La peculiarità dei servizi (inserimento sociale in ambiente di lavoro e centro diurno socio educativo riabilitativo) è rappresentata:

a) dal carattere riabilitativo e dall'ambito sociale e formativo in cui si realizza (L. n.104/92);

b) dalla predisposizione di un "progetto" concordato tra i soggetti interessati (beneficiari, operatori sociali ed educativi, tutor del luogo di inserimento, famiglia, altri soggetti pubblici o privati coinvolti).

Art. 24

Inserimento sociale in ambiente di lavoro

1. Il presupposto per l'inserimento sociale in ambiente di lavoro è che gli obiettivi di educazione e riabilitazione si raggiungono solo attraverso la socializzazione e l'integrazione. In particolare nei confronti dei portatori di handicap di difficile collocamento, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita, per raggiungere un'autonomia personale, per combattere l'isolamento ed evitare la regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo educativo e riabilitativo (ergoterapiche) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani.

Art.25

Centri diurni socio - educativi riabilitativi

1. Il Centro diurno si configura come una risorsa territoriale idonea a favorire il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall'ambiente familiare e prevenire l'istituzionalizzazione di soggetti con handicap psico-fisico grave e gravissimo, con esclusione dei soggetti psichiatrici.

2. Le finalità sono:

a) avvio degli utenti allo svolgimento delle azioni fondamentali quotidiane di autonomia personale e sociale;

b) orientamento ad attività occupazionali in relazione alle abilità presenti ed alle potenzialità da sviluppare.

3. Le prestazioni socio-educative riabilitative rese dai centri hanno carattere di gratuità per l'utenza ad eccezione della sola spesa alberghiera, come previsto dal provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Capo IX
Servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione

Art. 26
Caratteristiche e finalità

1. I servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione sono rivolti a soggetti svantaggiati, a rischio di emarginazione e portatori di handicap lieve psico-fisico e psichico che abbiano assolto l'obbligo scolastico per favorire:

a) l'orientamento post-scolastico in relazione all'area attitudinale preferenziale e alle caratteristiche del mercato del lavoro;

b) lo sviluppo di capacità di autorealizzazione e di autopromozione per porre le basi di un percorso di autonomia sociale.

2. Le caratteristiche del servizio sono quelle definite nell'apposito regolamento comunale.

3. Il servizio è articolato così come previsto nell'apposito regolamento Inserimento Lavorativo in:

a) Laboratorio di base;

b) Tirocinio Formativo;

c) Borsa Lavoro;

d) Inserimento Lavorativo.

Art. 27
Norma transitoria

1. Ai soggetti valutati collocabili con deliberazioni di Consiglio n. 601/95 e n. 192/97 e non ancora assunti verrà garantito fino al collocamento l'attuale inserimento in ambiente di lavoro e l'erogazione del sussidio per borsa lavoro, fermo restando la permanenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento per l'accesso alla borsa lavoro.

Capo X
Servizi sostitutivi della famiglia

Art. 28
Caratteristiche e finalità

1. Premesso che i servizi sociali devono operare per una programmazione di interventi rispondenti all'evoluzione dei bisogni della popolazione nell'ottica di salvaguardare l'educazione e lo sviluppo fisio-psichico, di tutelare la soggettività della persona e la vita di relazione, evitando condizionamenti all'autonomia, consegue che i servizi sostitutivi della famiglia, intendendo per tali l'ospitalità in

strutture residenziali (gestite dal Comune, da istituzioni pubbliche o private, da cooperative o associazioni) e l'affidamento a famiglie, devono attuarsi solo in caso di:

a) verificata impraticabilità di altre soluzioni, perché non rispondenti alle esigenze del soggetto o per assoluta carenza delle condizioni oggettive necessarie alla loro realizzazione;

b) rifiuto del soggetto ad accettare soluzioni non istituzionalizzanti.

2. I servizi sostitutivi si distinguono in:

a) affidamento di minori:

1) a famiglie di terzi;

2) a famiglie di parenti;

3) a comunità educativo-assistenziali;

4) ad associazioni;

b) ospitalità di donne maltrattate, violentate, perseguitate, in case rifugio;

c) ospitalità di adulti portatori di handicap grave:

1) in "centri residenziali socio-educativo-riabilitativi";

d) ricovero di anziani non autosufficienti:

1) in case di riposo e case protette;

2) in residenze sanitarie assistenziali;

e) ospitalità di anziani e portatori di handicap parzialmente autosufficienti:

1) in alloggi protetti.

3. La copertura degli oneri sociali di cui al presente articolo è disciplinata nel provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Art. 29

Affidi familiari, ad Associazione/Comunità educativo-familiare

1. L'affido, nell'ambito dell'art. 2 comma 1 della legge 4.5.1983 n. 184 che stabilisce che il minore che sia "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, o ad una Associazione al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione", rappresenta:

a) uno dei mezzi a disposizione delle amministrazioni locali per fronteggiare e dare un'adeguata risposta alla complessa problematica dei minori in difficoltà;

b) un istituto finalizzato alla protezione non soltanto dei minori soggetti a provvedimenti della magistratura minorile, ma anche di quelli che, per cause diverse, vivono nell'ambito familiare situazioni di disagio, per le quali non sempre è necessario l'intervento della Autorità giudiziaria;

c) un intervento a forte valenza educativa, caratterizzato dalla collocazione temporanea del minore presso altra famiglia, all'uopo valutata, e volto, oltre che alla protezione del minore, al contestuale recupero dei ruoli genitoriali carenti, in vista dell'auspicabile reinserimento del minore nella famiglia di origine.

Art. 30

Ospitalità di anziani, adulti inabili e portatori di handicap grave, o adulti in grave stato di disagio socio-educativo, in residenze

1. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 28, lettere c) punto 1), d) punto 1) e d) punto 2), viene effettuata utilizzando le residenze comunali e quelle pubbliche o private.

Capo XI

Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione

Art. 31

Caratteristiche e finalità

1. I Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione sono rivolti, attraverso il processo di aggregazione e l'organizzazione del tempo libero, a favorire la socializzazione di persone adulte e anziane soggette a rischio di emarginazione e ad integrare il processo educativo della famiglia e della scuola per minori e giovani.

2. Esse si realizzano attraverso l'organizzazione di soggiorni di vacanza o di altre attività sociali, culturali, ricreative presso strutture aperte alla comunità locale ed alla generalità dei cittadini con particolare riguardo ai soggetti a rischio di isolamento.

3. I servizi consistono in:


- a) soggiorni vacanza per anziani;
- b) soggiorni vacanza per portatori di handicap;
- c) centri sociali;
- d) centri ricreativi-laboratori permanenti.

Art. 32

Soggiorni vacanza per anziani

1. Il servizio soggiorni vacanza per anziani gestito dal Comune o da terzi convenzionati, realizza interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti residenziali organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

2. Il servizio disciplinato negli appositi provvedimenti, comprende prestazioni di trasporto, alberghiere, di assistenza e animazione.



Art. 33
Centri sociali

1. Il centro sociale, come da regolamento comunale, è luogo di aggregazione della popolazione allo scopo di prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, di realizzare senza fini di lucro iniziative di carattere ricreativo, culturale, sociale che permettano ai partecipanti di essere destinatari e protagonisti.

2. Il centro sociale è aperto a tutta la popolazione adulta residente nel territorio comunale ed in particolare nel quartiere.

3. Le iniziative sono prioritariamente rivolte agli anziani che, oggi più che mai, risentono di fenomeni di esclusione connessi a fattori economici, lavorativi e culturali che hanno mutato la famiglia ed i rapporti sociali.

4. I centri sociali sono autogestiti con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle iniziative dai soci.

5. I centri sociali possono essere gestiti dal Comune, da associazioni o privati, questi ultimi sostenuti, attraverso specifiche convenzioni, dall'Amministrazione comunale.

Art. 34
Centri ricreativi e laboratori permanenti

1. I Centri ricreativi e laboratori permanenti sono strutture di quartiere, luogo di incontro e di iniziative educative finalizzate all'integrazione di minori in età di obbligo scolastico (6-14 anni) rivolte alla prevenzione di fenomeni di disagio minorile integrando l'azione delle agenzie educative primarie (famiglia, scuola) con una attenzione particolare a minori portatori di handicap, o in situazione di svantaggio e devianza.

2. Hanno sede di norma in locali ubicati in edifici scolastici e sono gestiti con convenzione da soggetti del privato sociale.

3. Sono caratterizzati da una organizzazione flessibile, aperta e integrata in rete con le altre risorse educative territoriali.

4. Svolgono attività di animazione di gruppo ludico, sportive, di laboratorio, di ludoteca, di informazione ed educazione ambientale, di recupero scolastico.

INDICE

Capo I Servizi professionali

- Art. 1 - Servizio sociale ed educativo di distretto** pag. 1
Art. 2 - Servizio sociale centrale pag. 2

Capo II Servizi socio-assistenziali

- Art. 3 - Servizi socio-assistenziali** pag. 2

Capo III Criteri e modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali

- Art. 4 - Condizioni di ammissibilità** pag. 3

Capo IV Servizi di assistenza economica

- Art. 5 - Caratteristiche e finalità** pag. 4
Art. 6 - Gratuità o contribuzione per servizi scolastici educativi e sociali di interesse pubblico pag. 6

Capo V Servizi di accoglienza

- Art. 7 - Servizi di prima accoglienza – Caratteristiche e finalità** pag. 7
Art. 8 - Servizio “Casa Rifugio” pag. 7
Art. 9 - Centro Servizi Immigrati – Caratteristiche e finalità pag. 7
Art. 10 - Centro per le famiglie pag. 8
Art. 11 - Progetto di solidarietà bambini stranieri pag. 8

Capo VI Servizi alloggiativi

- Art. 12 - Caratteristiche e finalità** pag. 9

Capo VII
Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale

Art. 13 - Caratteristiche e finalità	pag. 9
Art. 14 - Assistenza domiciliare	pag.10
Art. 15 - Assegno di cura	pag.11
Art. 16 - Affidò anziani	pag.11
Art. 17 - Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave	pag.11
Art. 18 - Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave	pag.12
Art. 19 - Accompagnamento per non vedenti	pag.12
Art. 20 - Interpretariato non udenti	pag.12
Art. 21 - Trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria	pag.13
Art. 22 - Trasporto collettivo con mezzi speciali	pag.13

Capo VIII
Servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa

Art. 23 - Caratteristiche e finalità	pag.13
Art. 24 - Inserimento sociale in ambiente di lavoro	pag.14
Art. 25 - Centri diurni socio-educativi riabilitativi	pag.14

Capo IX
Servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione


Art. 26 - Caratteristiche e finalità	pag.15
Art. 27 - Norma transitoria	pag.15


Capo X
Servizi sostitutivi della famiglia

Art. 28 - Caratteristiche e finalità	pag.15
Art. 29 - Affidi familiari, ad Associazione/Comunità educativo-familiare	pag.16
Art. 30 - Ospitalità di anziani, adulti inabili e portatori di handicap grave, o adulti in grave stato di disagio socio-educativo, in residenze	pag.17

Capo XI
Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione

Art. 31 - Caratteristiche e finalità	pag.17
Art. 32 - Soggiorni vacanza per anziani	pag.17
Art. 33 - Centri sociali	pag.18

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.



① ~~Amendamenti alla delibera n. 59.~~
~~1) Pag. 6 del Regolamento delle Normative~~

~~aggiungere~~
~~cancelare~~ al nono e decimo rigo:
"fino ad una concorrente massima
stabilita dall'Amministrazione
comunale", salvo particolare ed eccezionale con
valut. della G. Comm. 1

②
2) Pag. 14 delle Normative

Aggiungere:

* Le prestazioni sono organizzate secondo
con criteri di flessibilita sulle base
dei bisogni assistenziali ~~del~~ + +
dell'utente e con il suo consenso
circa la tipologia delle prestazioni
a cui intende accedere.

Luca Ranzi

② Emendamento alla delibera
n. 59

Pag. 2 e 4

Al punto 3 aggiungere:

"previo inclinizzo del Consiglio
comunale in merito al contenuto
dei singoli servizi e alle tariffe
a carico dell'utenza".

Roberto Paganini

Gli emendamenti proposti ^{n. 122} sono legittimi e compatibili
con questo contenuto dell'atto. Si esprime
però favorevole di legittimità



NORMATIVA SOCIO - ASSISTENZIALE

Capo I
Servizi professionali

Art. 1
Servizio sociale ed educativo di distretto

1. I distretti in quanto infrastrutture sociali sono caratterizzati da attività e prestazioni intese a:

- a) tutelare il cittadino, la famiglia, la comunità locale;
- b) sviluppare le risorse personali e comunitarie;
- c) fornire l'aiuto necessario per un percorso di autonomia intervenendo a livello individuale, familiare e comunitario.

2. Il distretto sociale è il luogo in cui vengono affrontati i bisogni espressi dalla popolazione e individuate le risorse, sia dell'Ente comunale che delle altre agenzie pubbliche e private presenti sul territorio che possono concorrere alla formazione di una rete di servizi in collaborazione con il Servizio Sociale centrale.

3. All'interno del distretto sociale è operante:

a) il "servizio sociale professionale" che viene offerto a tutti i cittadini che ne abbiano o sentano esigenza, indipendentemente dalla loro condizione sociale ed economica, attraverso interventi di:

- 1) informazione;
- 2) consulenza;
- 3) coprogettazione dei servizi;
- 4) programmazione degli interventi;
- 5) realizzazione del processo di aiuto rivolto alla persona;
- 6) attivazione e coordinamento delle risorse;

b) il "servizio educativo professionale" volto al superamento di situazioni a rischio di emarginazione sociale per minori e handicappati psico-fisici attraverso interventi di:

- 1) prevenzione primaria per promuovere lo sviluppo di relazioni di rete e favorire nella comunità/quartiere la gestione di situazioni a rischio;
- 2) prevenzione secondaria per la formazione e il recupero dell'autonomia della persona, per l'integrazione sociale e l'attivazione delle risorse;
- 3) prevenzione terziaria per il mantenimento dell'autonomia della persona, il contenimento dell'isolamento e dell'emarginazione che derivano da condizioni di handicap.

4. Inoltre, in base alle competenze proprie dell'Ente locale stabilite dal D.P.R. 24.7.1977 n.616 e dal D.P.R. 22.9.1988 n.448, l'assistente sociale e l'educatore professionale di distretto effettuano, in collaborazione con la Magistratura (su richiesta della stessa, su domanda dei familiari, su segnalazione di terzi), da soli o,

sulla base di protocolli di intesa o accordi di programma, con altre figure professionali presenti nei servizi pubblici (Scuola, USL, ecc.):

- a) consulenza sociale;
- b) indagini psico-sociali ed educative, pareri e valutazioni professionali;
- c) progetti ed interventi mirati alla prevenzione dal rischio dell'abbandono e dell'abuso, alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psico-fisico in ambiente familiare o sostitutivo dello stesso;
- d) trattamenti psico-sociali, controlli e verifiche.

Art. 2

Servizio Sociale centrale

1. Il Servizio Sociale centrale si occupa delle problematiche connesse al fenomeno dell'emarginazione ed in particolare di:

- a) portatori di handicap per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione;
- b) cittadini che richiedono interventi specifici per legge a sostegno della famiglia;
- c) cittadini sfrattati in condizioni di indigenza;
- d) cittadini coinvolti in fenomeni di emergenza e calamità;
- e) immigrati non residenti e con permesso di soggiorno;
- f) emigrati marchigiani rientrati nel Comune di Ancona;
- g) cittadini italiani o stranieri non residenti, nomadi, rifugiati, apolidi, che si trovano occasionalmente nel territorio comunale;
- h) minori non residenti in stato di abbandono trovati occasionalmente nel territorio comunale.

2. L'attività professionale è particolarmente rivolta a creare condizioni di pari opportunità attraverso l'offerta di servizi e di un processo di aiuto in cui, di norma, l'uso del "contratto assistenziale" è strumento indispensabile per l'uscita da un circuito di emarginazione e abbandono.

Capo II

Servizi socio-assistenziali

Art. 3

Servizi socio-assistenziali

1. I Servizi Socio Assistenziali consistono in:

- a) servizi di assistenza economica (Capo IV);
- b) servizi di accoglienza (Capo V);
- c) servizi alloggiativi (Capo VI);
- d) servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (Capo VII);

e) servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa (Capo VIII);

f) servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione (Capo IX);

g) servizi sostitutivi della famiglia (Capo X);

h) servizi preventivi di socializzazione e ricreazione (Capo XI).

2. La loro attuazione è regolata dalle norme e procedure contenute negli articoli seguenti.

3. Per quanto non contemplato valgono le norme applicabili della legge comunale e provinciale, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni, delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti regionali e del Comune di Ancona, degli accordi di programma e dei protocolli di intesa vigenti.

Capo III

Criteri e modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali

Art. 4

Condizioni di ammissibilità

1. I servizi socio-assistenziali sono rivolti a:

a) cittadini residenti nel Comune di Ancona che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale;

b) soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Ancona bisognosi di interventi urgenti o di tutela, se minori;

c) stranieri e apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

3. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali può essere:

a) gratuita indipendentemente dal reddito posseduto;

b) gratuita o a pagamento in relazione al reddito posseduto dal richiedente e/o dal nucleo familiare del richiedente e rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale, come meglio indicato nei successivi articoli dei Servizi socio-assistenziali.

4. Si intende per reddito la situazione economica proveniente da:

a) attività lavorativa dipendente e/o autonoma;

b) pensione;

c) redditi patrimoniali.

5. Da tale reddito sono detraibili:

a) canone di affitto e spese condominiali documentati fino ad una concorrenza massima stabilita dall'Amministrazione comunale, fatta eccezione per anziani ed inabili, soli o in coppia (di cui uno od entrambi anziani o inabili), senza

figli, per i quali è consentita la detrazione dell'intero importo sia del canone di affitto (appartamento, camera ammobiliata o di albergo) che delle spese condominiali;

b) l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n.18, modificata dalla legge 21.11.1988 n.508, nei seguenti servizi:

- 1) Servizio assistenza domiciliare;
- 2) Assistenza economica;
- 3) Servizio assegno di cura.

6. Per il solo Servizio di assistenza domiciliare, sono detraibili le spese sanitarie autocertificate e supportate da idonea certificazione medica fino ad una concorrenza massima stabilita dall'Amministrazione comunale.

7. Il reddito preso in considerazione, al netto delle detrazioni succitate, è quello:

a) di tutti i componenti il nucleo familiare di fatto per l'accesso all'assistenza economica;

b) del solo richiedente e del coniuge o convivente di fatto per tutte le altre prestazioni.

8. Resta ferma la contribuzione degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del C.C.

9. La contribuzione del donatario è regolata dagli artt. 437 e 438 del C.C.

10. Per nucleo familiare di fatto si intende quello composto dai soggetti indicati nello stato di famiglia e i conviventi di fatto.

11. Alla determinazione del reddito non concorrono le pensioni erogate ai mutilati, invalidi di guerra ed ai superstiti dei caduti in guerra, nonché le rendite INAIL.

12. Concorrono invece le rendite infortunistiche INAIL per inabilità temporanea (art.6 legge 5.11.1988 n.43).

13. Il rispetto del "contratto assistenziale", qualora il servizio sociale ritenga opportuno attivarlo, è condizione indispensabile per l'erogazione delle prestazioni e servizi.

Capo IV

Servizi di assistenza economica

Art. 5

Caratteristiche e finalità

1. I Servizi di assistenza economica hanno lo scopo di garantire condizioni minime di sussistenza e favorire l'integrazione sociale.

2. Consistono:

a) in un assegno monetario erogato ai cittadini che hanno entrate inferiori alla soglia di un reddito convenzionalmente definito "minimo vitale";

b) in una serie di interventi monetari e prestazioni complementari del minimo vitale, adeguati ai bisogni, alle capacità e alle condizioni dei diversi soggetti.

3. I servizi di assistenza economica presuppongono il possesso di un reddito inferiore ai limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale e sono così individuati:

A) **Minimo Vitale** (assegno continuativo di mantenimento e assegno temporaneo di mantenimento).

L'assegno di "minimo vitale", commisurato alla composizione e al reddito del singolo o della famiglia, viene erogato, agli indigenti in forma continuativa o temporanea e concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento).

a) **Assegno continuativo di mantenimento.** E' erogato mensilmente per tutto l'anno solare a ultrasessantacinquenni o inabili, titolari di pensione di invalidità civile, o affetti da invalidità permanente superiore al 67% formalmente accertata, o in attesa di riconoscimento della stessa (come da certificazione medica).

b) **Assegno temporaneo di mantenimento.** E' erogato a:

1) nuclei familiari composti da genitori con figli minori a carico;

2) ex detenuti, sottoposti a misure alternative di cui al nuovo codice di procedura penale;

3) soggetti in stato di fragilità psicologica e con gravi problemi di autonomia di gestione familiare e socio-economica;

4) soggetti in stato di disadattamento per appartenenza ad ambienti e comunità marginali;

5) soggetti con alto rischio di isolamento e devianza sociale.

B) **Assegno Straordinario "una tantum"**

L'assegno straordinario "una tantum" è erogato ai cittadini indigenti per la copertura di spese eccezionali contingibili ed urgenti che scompensano gravemente il bilancio familiare. L'assegno può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie:

a) spese sanitarie sostenute da soggetti in regime di partecipazione alla spesa sanitaria per l'acquisto di farmaci e per prestazioni specialistiche, documentate con certificazione medica o ricevute fiscali, rilasciate dalla farmacia per acquisto farmaci o dalla Azienda USL 7 per prestazioni specialistiche;

b) spese per lavaggio e stiratura biancheria piana e capi di vestiario di anziani e inabili in assistenza domiciliare per i quali non è possibile l'uso della lavatrice domestica;

c) spese per prestazioni domestico-familiari e di cura e igiene della persona ad anziani e inabili non autosufficienti ed emarginati;

d) spese per partecipazione ad attività educative/ricreative/sportive/culturali rientranti nel progetto educativo realizzato dal servizio educativo di distretto nei confronti di soggetti in carico (svantaggiati, devianti, portatori di handicap o comunque a rischio) con l'applicazione per l'ammissibilità delle agevolazioni di cui al successivo art. 6;

e) riscaldamento e spese condominiali relative ad alloggi di anziani, inabili e nuclei con minori;

f) cumulo arretrati canoni affitto alloggi;

g) lavori di manutenzione ordinaria alloggi;

h) cumulo bollette utenze acqua, luce, gas, telefono, quest'ultimo solo per anziani e inabili;

i) acquisto arredi ed attrezzature indispensabili per alloggi di anziani e inabili;

j) installazione impianto riscaldamento o telefonico nelle abitazioni di anziani e inabili;

k) lavori per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione tale da garantire l'accessibilità, vivibilità e fruibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o non vedenti, anche in presenza di contributo regionale, per la spesa eccedente lo stesso;

l) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie. materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non fornito o fornito parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;

m) trasloco;

n) trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;

o) biglietto ingresso o quota di partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e sociali (compresi soggiorni e centri vacanza) per anziani, inabili e minori;

p) funerale e tumulazione salme di anziani e inabili indigenti deceduti, anche se ospiti di strutture ubicate in Ancona o fuori Comune, senza parenti tenuti agli alimenti, per i quali non sia possibile od opportuno ricorrere alla sepoltura tramite l'ufficio funebre del Comune in cui avviene il decesso. Per detto intervento il massimale dell'una tantum può essere triplicato;

q) varie, indispensabili per garantire una minima autonomia personale o consentire il rimpatrio o il rientro al Comune di residenza a cittadini italiani, stranieri o apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno.

Art. 6

Gratuità o contribuzione per servizi scolastici educativi e sociali di interesse pubblico

1. L'intervento consiste nel pagamento integrale della retta di frequenza o della quota di partecipazione ai servizi sotto indicati, a favore di minori, adulti handicappati o a rischio di emarginazione e anziani appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico e con reddito rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

a) Asili nido - tempo per le famiglie;

b) Mense scolastiche;

c) Trasporto scolastico;

d) Tempo pieno in strutture scolastiche;

e) Centri ricreativi laboratori, centri di aggregazione, centro gioco per minori;

f) Centri estivi per minori;

g) Soggiorni vacanze per anziani e portatori di handicap;

h) Centri socio educativi diurni per portatori di handicap.

Capo V **Servizi di accoglienza**

Art.7

Servizi di prima accoglienza - Caratteristiche e finalità

1. Questi servizi, che intendono affrontare le forme più gravi di marginalità, indigenza, sofferenza, si rivolgono ai cittadini (adulti e famiglie) italiani o stranieri, residenti, di passaggio, domiciliati, soggiornanti, senza fissa dimora (barboni, vagabondi, nomadi, ecc..), agli immigrati, residenti o con permesso di soggiorno, ai rifugiati politici, ai profughi ed esuli, che per pregresse cause sociali e fenomeni di esclusione non sono più in grado di gestire con autonomia i propri bisogni (mangiare, bere, dormire, vestire).

2. Hanno accesso ai servizi tutti i soggetti di cui sopra in condizioni di grave indigenza (senza reddito o con reddito inferiore al minimo vitale) e gli interventi relativi sono attivati dal servizio sociale distrettuale per i residenti e dal servizio sociale centrale per i non residenti.

3. I servizi che si caratterizzano per la loro immediatezza, temporaneità e gratuità consistono in:

- a) mensa;
- b) igiene personale e vestiario;
- c) pernottamento.

Art. 8

Servizio "Casa Rifugio"

1. Il servizio è rivolto a tutte le donne con o senza figli in situazioni di disagio temporaneo o pericolo causato da violenza, persecuzione, sfruttamento, maltrattamento, abuso, che vivono una realtà complessa in cui si intrecciano fattori psicologici individuali, familiari, di coppia e sociali.

2. Il servizio risponde al bisogno di abitazione e protezione, garantendo anche una rete di collaborazione e competenza finalizzata al funzionamento della casa rifugio e all'assistenza psicologica, sociale, legale delle donne che ne usufruiscono.

Art. 9

Centro Servizi Immigrati - Caratteristiche e finalità

1. Il Centro Servizi Immigrati, istituito con delibera di Consiglio n. 555 del 23/9/1996, è un servizio che si colloca all'interno dell'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione, quale "unità operativa per immigrati, rifugiati apolidi e le loro famiglie".

2. Il Centro Servizi si propone di rispondere a necessità primarie fornendo informazioni, sostegno, aiuto, finalizzati alla ricerca di lavoro e di abitazione, all'inserimento sociale e culturale nella città di Ancona. Assume inoltre una funzione

di osservatorio con anagrafe aggiornata sul territorio comunale al fine di monitorare il fenomeno immigratorio nella realtà anconetana ed elaborare progetti di intervento il più possibile rispondenti ai bisogni emergenti dei cittadini stranieri.

3. Il Centro Servizi funge anche da sede per le Associazioni degli Immigrati, regolarmente iscritte all'Albo regionale e che in vario modo intervengono a favore dei propri concittadini.

Art. 10

Centro per le famiglie

1. Il Centro per le Famiglie è un servizio rivolto a tutta la popolazione con un'attenzione particolare alle coppie con figli.

2. Si propone come strumento di aiuto per affrontare non le situazioni di disagio conclamato, ma piuttosto le normali difficoltà della vita familiare nella sua quotidianità.

3. Il principio fondamentale che anima la sua attività è quello della community care, ovvero la promozione e la valorizzazione delle reti sociali informali, nello spirito del mutuo aiuto.

4. Il Centro per le Famiglie agisce come attivatore di risorse e progetti, stabilendo connessioni, stimolando iniziative, individuando di volta in volta l'interlocutore appropriato in rapporto alle attività che si intendono promuovere.

5. Gli ambiti di intervento possono essere sintetizzati in:

a) sostegno a problemi di accudimento dei figli, attraverso la promozione di forme di mutuo aiuto e la qualificazione di risorse private;

b) sostegno alla formazione educativa, attraverso la formazione di momenti formativi, gruppo di incontro ed occasioni di auto-formazione;

c) sostegno a problemi di integrazione e/o di solitudine attraverso la fruizione di spazi comuni e situazioni di aggregazione (spazi gioco per bambini e genitori, laboratori per attività espressive e costruttive, feste);

d) promozione di forme solidaristiche più specifiche e complesse.

Art. 11

Progetto di solidarietà bambini stranieri

1. Il progetto solidarietà ha lo scopo di ospitare presso famiglie bambini stranieri in temporaneo stato di disagio che provengono da zone di guerra o colpite da radiazioni o da zone dove sono in atto discriminazioni.

2. Il progetto prevede la socializzazione e l'integrazione anche scolastica dei bambini ospiti garantendo un programma sanitario mirato.

Capo VI Servizi alloggiativi

Art. 12 *Caratteristiche e finalità*

1. I servizi intendono rispondere temporaneamente al "bisogno di abitazione" di persone o famiglie "senza casa" in stato di indigenza o di grave emarginazione e comunque con reddito insufficiente a sostenere i costi di un alloggio offerto dal libero mercato.

2. I servizi consistono in:

a) interventi economici per sistemazione abitativa temporanea alberghiera, in appartamenti, o camere in coabitazione;

b) sistemazione abitativa in "alloggi di emergenza sociale" o in alloggi o camere reperiti sul libero mercato.

3. I servizi di cui alla lettera a) sono rivolti a persone e famiglie soggette a provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempimento contrattuale) o ad ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco per inagibilità (pubblica incolumità), inabitabilità (mancanza dei requisiti igienico-sanitari) e per pubblica utilità.

4. I servizi di cui alla lettera b) sono rivolti a persone residenti in stato di disagio sociale, di emarginazione o di disturbo psichico.

Capo VII Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale

Art. 13 *Caratteristiche e finalità*

1. Il servizio di assistenza domiciliare - S.A.D. - (rif. DPGR n.24 del 20.12.1989) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, fra loro coordinati e integrati, erogati a domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona e per il governo della casa.

2. Il S.A.D., oltre ad erogare prestazioni a domicilio, ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi scolastici, sociali e sanitari operanti nel territorio e l'espletamento della vita di relazione.

3. Il S.A.D. ha lo scopo di consentire agli utenti di rimanere nel normale ambiente di vita nelle migliori condizioni di sviluppo e di efficienza fisica e psichica, di mantenere le abituali modalità di esistenza, di conservare il ruolo e l'autonomia propri, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione.

4. Le prestazioni si distinguono in:

a) domestico-familiari (governo della casa, accompagnamento per uscite, sostegno, cura ed igiene della persona);

- b) educativo-formative (assistenza educativa);
- c) aggregative (animazione sociale, ricreativa, culturale e laboratori);
- d) integrative (trasporto, spesa a domicilio, ecc..).

Art. 14
Assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare diretta

1. Il servizio di assistenza domiciliare diretta è finalizzato a garantire l'autonomia e l'autosufficienza a singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona ed alla vita di relazione.

2. Finalità del servizio, destinatari, accesso, organizzazione e gestione sono disciplinati nel vigente regolamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e nell'ordinamento del personale socio-assistenziale.

3. Le prestazioni, per l'utenza, sono gratuite o a pagamento in relazione al reddito posseduto dal richiedente e/o dal nucleo familiare del fruitore del servizio secondo i limiti stabiliti dal Comune.

4. In via eccezionale, in presenza di fattori socio-sanitari di grave rischio, documentati dal servizio sociale e avallati dal responsabile dei distretti, è consentita l'ammissione al servizio di persone anziane o inabili o di nuclei con minori soggetti a interventi o provvedimenti di tutela, che non sono in grado di attivare le procedure richieste o non accettano di pagare la quota del costo sociale, fatte salve eventuali successive azioni legali di rivalsa anche nei confronti dei parenti obbligati.

5. Il servizio di Telecontrollo così come meglio definito nel regolamento SAD, è offerto a titolo gratuito a tutti gli anziani che ne facciano richiesta per particolari motivi connessi a condizioni di solitudine o di rischio.

6. Il servizio può comportare, in caso di emergenze ed in assenza di familiari e/o di reperibilità degli stessi, interventi a domicilio.

Assistenza domiciliare indiretta

7. Gli interventi economici di assistenza economica indiretta sono rivolti alla copertura totale o parziale delle spese sostenute da nuclei familiari con problemi in presenza di minori per prestazioni:

a) formative a domicilio, in presenza di difficoltà scolastiche e carenza di valido supporto familiare nei confronti di minori frequentanti la scuola dell'obbligo;

b) educative, rese da famiglie di sostegno quando condizioni particolari limitino temporaneamente le capacità e/o possibilità personali dei genitori nell'assolvimento del diritto/dovere all'educazione dei figli.

8. L'intervento di cui alla lettera a) è regolato in base al reddito personale del minore comprensivo della contribuzione dei parenti tenuti agli alimenti per legge.

9. L'intervento di cui alla lettera b) è gratuito per la famiglia del minore fruitore dell'intervento e comporta l'erogazione di un contributo stabilito dall'Amministrazione comunale a favore della famiglia che offre il sostegno.

Art. 15
Assegno di cura

1. L'assegno di cura così come disciplinato negli appositi provvedimenti, è destinato a parenti tenuti agli alimenti che ospitano un anziano totalmente non autosufficiente allettato o affetto da demenza.

2. Il servizio permette il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita sostenendo relazioni affettive e sociali.

3. I curatori che ospitano l'anziano stabilmente nella propria abitazione assumono ogni impegno e responsabilità di cura e assistenza.

4. La famiglia curante deve possedere un reddito mensile rientrante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16
Affido anziani

1. L'affido anziani così come specificato negli appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, si basa sulla disponibilità di famiglie o singoli riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere non soltanto alle esigenze materiali dei soggetti loro affidati ma ad inserirli in un sistema relazionale ed affettivo che può paragonarsi ad un nuovo "contesto familiare".

2. L'affido si configura in:

- a) affido in convivenza presso il domicilio dell'affidatario;
- b) affido in convivenza presso il domicilio dell'affidato;
- c) affido di supporto.

3. L'affido inoltre può essere:

- a) continuativo;
- b) temporaneo.

Art. 17
Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave

1. Il servizio di Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave è finalizzato a garantire l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione del portatore di handicap grave nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione nel contesto scolastico, nel rispetto del ruolo primario ed istituzionale della scuola.

2. La gestione del servizio, affidata su convenzione a cooperativa sociale assicura l'attività di operatori specializzati per l'handicap, in collaborazione con i servizi sociali distrettuali in conformità alle leggi in vigore (L. n.104/92 e L.R. n.18/96) ed allo specifico regolamento del servizio assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave.

3. L'ammissione al servizio avviene secondo le norme regolamentari (Servizio Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave).

4. Il servizio è a carattere gratuito indipendentemente dal reddito posseduto dal nucleo familiare del fruitore del servizio.

Art. 18

Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave

1. Il servizio di Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia della comunicazione di portatori di handicap grave è finalizzato a garantire l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado o usciti dal percorso scolastico.

2. La gestione del servizio, affidata su convenzione a cooperativa sociale assicura l'attività di operatori specializzati per l'handicap, in collaborazione con i servizi sociali distrettuali in conformità alle leggi in vigore (Legge n.104/92 e L.R. n.18/96) ed allo specifico regolamento comunale (Servizio di assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave).

3. L'ammissione al servizio avviene secondo le norme regolamentari.

4. Il servizio è a carattere gratuito indipendentemente dal reddito personale del fruitore del servizio.

Art. 19

Accompagnamento per non vedenti

1. Il servizio accompagnamento per non vedenti è finalizzato alla integrazione sociale dei non vedenti attraverso la facilitazione della vita di relazione e fruizione dei servizi presenti nel territorio.

2. Il servizio è gratuito per l'utenza indipendentemente dal reddito posseduto ed è gestito, con convenzione, dall'Unione Italiana Ciechi. I relativi criteri sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 20

Interpretariato non udenti

1. Il servizio Interpretariato non udenti è finalizzato alla comunicazione ed integrazione sociale delle persone non udenti, facilitando i rapporti quotidiani con le strutture pubbliche e private e la vita di relazione.

2. Il servizio è gratuito per l'utenza indipendentemente dal reddito posseduto ed è gestito dall'Ente Nazionale Sordomuti, con convenzione, a domanda individuale ed i relativi criteri sono stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

Art. 21

Trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria

1. Il servizio di trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria ha l'obiettivo di agevolare il compimento dei normali atti di vita sociale e di relazione e di permettere il raggiungimento di strutture sanitarie e non per terapie e riabilitazione da parte di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria.

2. E' svolto in convenzione con soggetti del privato sociale ed è regolamentato dall'apposito provvedimento.

Art. 22

Trasporto collettivo con mezzi speciali

1. Il servizio di trasporto collettivo con mezzi speciali è rivolto a:

a) utenti ammessi al servizio assistenza domiciliare;
b) persone disabili con impedita o ridotta capacità motoria ed autonomia di movimento in ambiente esterno che non possono utilizzare il trasporto pubblico urbano per esigenze connesse all'accesso continuativo a centri di assistenza e socio-ricreativi, a sedi di formazione e di lavoro, a servizi ed uffici pubblici, a vita di relazione.

2. Il servizio, svolto con appositi mezzi attrezzati, consente:

a) l'accesso giornaliero a luoghi di formazione, tirocinio formativo e lavoro e di inserimento sociale, all'interno del territorio comunale dai soggetti di cui ai successivi Capi VIII e IX;

b) l'accesso al Centro Riabilitativo Bignamini di Falconara, per frequenza scolastica o semiresidenza;

c) l'accesso alla scuola superiore per istituti situati nel territorio comunale.

3. Il servizio è gestito in convenzione ed è a carattere gratuito per l'utenza.

4. In caso di domande superiori alla capacità ricettiva del servizio hanno priorità i soggetti permanentemente non deambulanti.

Capo VIII

Servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa

Art. 23

Caratteristiche e finalità

1. I servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa sono rivolti a soggetti portatori di handicap psico-fisico e psichico che hanno assolto l'obbligo scolastico, per favorirne lo sviluppo e l'integrazione attraverso una rete di attività educative e riabilitative.

2. Dal sistema scuola il soggetto portatore di handicap accede a specifici servizi sulla base della gravità del problema e delle risorse personali e familiari.

3. La peculiarità dei servizi (inserimento sociale in ambiente di lavoro e centro diurno socio educativo riabilitativo) è rappresentata:

a) dal carattere riabilitativo e dall'ambito sociale e formativo in cui si realizza (L. n.104/92);

b) dalla predisposizione di un "progetto" concordato tra i soggetti interessati (beneficiari, operatori sociali ed educativi, tutor del luogo di inserimento, famiglia, altri soggetti pubblici o privati coinvolti).

Art. 24

Inserimento sociale in ambiente di lavoro

1. Il presupposto per l'inserimento sociale in ambiente di lavoro è che gli obiettivi di educazione e riabilitazione si raggiungono solo attraverso la socializzazione e l'integrazione. In particolare nei confronti dei portatori di handicap di difficile collocamento, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita, per raggiungere un'autonomia personale, per combattere l'isolamento ed evitare la regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo educativo e riabilitativo (ergoterapiche) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani.

Art.25

Centri diurni socio - educativi riabilitativi

1. Il Centro diurno si configura come una risorsa territoriale idonea a favorire il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall'ambiente familiare e prevenire l'istituzionalizzazione di soggetti con handicap psico-fisico grave e gravissimo, con esclusione dei soggetti psichiatrici.

2. Le finalità sono:

a) avvio degli utenti allo svolgimento delle azioni fondamentali quotidiane di autonomia personale e sociale;

b) orientamento ad attività occupazionali in relazione alle abilità presenti ed alle potenzialità da sviluppare.

3. Le prestazioni socio-educative riabilitative rese dai centri hanno carattere di gratuità per l'utenza ad eccezione della sola spesa alberghiera, come previsto dal provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Le prestazioni sono organizzate con criteri di flessibilità sulla base dei bisogni assistenziali dell'utente e con il suo consenso circa la tipologia delle prestazioni a cui intende accedere.

Capo IX
Servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione

Art. 26
Caratteristiche e finalità

1. I servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione sono rivolti a soggetti svantaggiati, a rischio di emarginazione e portatori di handicap lieve psico-fisico e psichico che abbiano assolto l'obbligo scolastico per favorirne:

- a) l'orientamento post-scolastico in relazione all'area attitudinale preferenziale e alle caratteristiche del mercato del lavoro;
- b) lo sviluppo di capacità di autorealizzazione e di autopromozione per porre le basi di un percorso di autonomia sociale.

2. Le caratteristiche del servizio sono quelle definite nell'apposito regolamento comunale.

3. Il servizio è articolato così come previsto nell'apposito regolamento Inserimento Lavorativo in:

- a) Laboratorio di base;
- b) Tirocinio Formativo;
- c) Borsa Lavoro;
- d) Inserimento Lavorativo.

Art. 27
Norma transitoria

1. Ai soggetti valutati collocabili con deliberazioni di Consiglio n. 601/95 e n. 192/97 e non ancora assunti verrà garantito fino al collocamento l'attuale inserimento in ambiente di lavoro e l'erogazione del sussidio per borsa lavoro, fermo restando la permanenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento per l'accesso alla borsa lavoro.

Capo X
Servizi sostitutivi della famiglia

Art. 28
Caratteristiche e finalità

1. Premesso che i servizi sociali devono operare per una programmazione di interventi rispondenti all'evoluzione dei bisogni della popolazione nell'ottica di salvaguardare l'educazione e lo sviluppo fisio-psichico, di tutelare la soggettività della persona e la vita di relazione, evitando condizionamenti all'autonomia, consegue che i servizi sostitutivi della famiglia, intendendo per tali l'ospitalità in

strutture residenziali (gestite dal Comune, da istituzioni pubbliche o private, da cooperative o associazioni) e l'affidamento a famiglie, devono attuarsi solo in caso di:

a) verificata impraticabilità di altre soluzioni, perché non rispondenti alle esigenze del soggetto o per assoluta carenza delle condizioni oggettive necessarie alla loro realizzazione;

b) rifiuto del soggetto ad accettare soluzioni non istituzionalizzanti.

2. I servizi sostitutivi si distinguono in:

a) affidamento di minori:

1) a famiglie di terzi;

2) a famiglie di parenti;

3) a comunità educativo-assistenziali;

4) ad associazioni;

b) ospitalità di donne maltrattate, violentate, perseguitate, in case rifugio;

c) ospitalità di adulti portatori di handicap grave:

1) in "centri residenziali socio-educativo-riabilitativi";

d) ricovero di anziani non autosufficienti:

1) in case di riposo e case protette;

2) in residenze sanitarie assistenziali;

e) ospitalità di anziani e portatori di handicap parzialmente autosufficienti:

1) in alloggi protetti.

3. La copertura degli oneri sociali di cui al presente articolo è disciplinata nel provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Art. 29

Affidi familiari, ad Associazione/Comunità educativo-familiare

1. L'affido, nell'ambito dell'art. 2 comma 1 della legge 4.5.1983 n. 184 che stabilisce che il minore che sia "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, o ad una Associazione al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione", rappresenta:

a) uno dei mezzi a disposizione delle amministrazioni locali per fronteggiare e dare un'adeguata risposta alla complessa problematica dei minori in difficoltà;

b) un istituto finalizzato alla protezione non soltanto dei minori soggetti a provvedimenti della magistratura minorile, ma anche di quelli che, per cause diverse, vivono nell'ambito familiare situazioni di disagio, per le quali non sempre è necessario l'intervento della Autorità giudiziaria;

c) un intervento a forte valenza educativa, caratterizzato dalla collocazione temporanea del minore presso altra famiglia, all'uopo valutata, e volto, oltre che alla protezione del minore, al contestuale recupero dei ruoli genitoriali carenti, in vista dell'auspicabile reinserimento del minore nella famiglia di origine.

Art. 30

Ospitalità di anziani, adulti inabili e portatori di handicap grave, o adulti in grave stato di disagio socio-educativo, in residenze

1. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 28, lettere c) punto 1), d) punto 1) e d) punto 2), viene effettuata utilizzando le residenze comunali e quelle pubbliche o private.

Capo XI

Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione

Art. 31

Caratteristiche e finalità

1. I Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione sono rivolti, attraverso il processo di aggregazione e l'organizzazione del tempo libero, a favorire la socializzazione di persone adulte e anziane soggette a-rischio di emarginazione e ad integrare il processo educativo della famiglia e della scuola per minori e giovani.

2. Esse si realizzano attraverso l'organizzazione di soggiorni di vacanza o di altre attività sociali, culturali, ricreative presso strutture aperte alla comunità locale ed alla generalità dei cittadini con particolare riguardo ai soggetti a rischio di isolamento.

3. I servizi consistono in:

- a) soggiorni vacanza per anziani;
- b) soggiorni vacanza per portatori di handicap;
- c) centri sociali;
- d) centri ricreativi-laboratori permanenti.

Art. 32

Soggiorni vacanza per anziani

1. Il servizio soggiorni vacanza per anziani gestito dal Comune o da terzi convenzionati, realizza interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti residenziali organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

2. Il servizio disciplinato negli appositi provvedimenti, comprende prestazioni di trasporto, alberghiere, di assistenza e animazione.

Art. 33
Centri sociali

1. Il centro sociale, come da regolamento comunale, è luogo di aggregazione della popolazione allo scopo di prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione. di realizzare senza fini di lucro iniziative di carattere ricreativo, culturale, sociale che permettano ai partecipanti di essere destinatari e protagonisti.

2. Il centro sociale è aperto a tutta la popolazione adulta residente nel territorio comunale ed in particolare nel quartiere.

3. Le iniziative sono prioritariamente rivolte agli anziani che, oggi più che mai, risentono di fenomeni di esclusione connessi a fattori economici, lavorativi e culturali che hanno mutato la famiglia ed i rapporti sociali.

4. I centri sociali sono autogestiti con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle iniziative dai soci.

5. I centri sociali possono essere gestiti dal Comune, da associazioni o privati, questi ultimi sostenuti, attraverso specifiche convenzioni, dall'Amministrazione comunale.

Art. 34
Centri ricreativi e laboratori permanenti

1. I Centri ricreativi e laboratori permanenti sono strutture di quartiere, luogo di incontro e di iniziative educative finalizzate all'integrazione di minori in età di obbligo scolastico (6-14 anni) rivolte alla prevenzione di fenomeni di disagio minorile integrando l'azione delle agenzie educative primarie (famiglia, scuola) con una attenzione particolare a minori portatori di handicap, o in situazione di svantaggio e devianza.

2. Hanno sede di norma in locali ubicati in edifici scolastici e sono gestiti con convenzione da soggetti del privato sociale.

3. Sono caratterizzati da una organizzazione flessibile, aperta e integrata in rete con le altre risorse educative territoriali.

4. Svolgono attività di animazione di gruppo ludico, sportive, di laboratorio, di ludoteca, di informazione ed educazione ambientale, di recupero scolastico.

INDICE

Capo I Servizi professionali

- Art. 1 - Servizio sociale ed educativo di distretto pag. 1
Art. 2 - Servizio sociale centrale pag. 2

Capo II Servizi socio-assistenziali

- Art. 3 - Servizi socio-assistenziali pag. 2

Capo III Criteri e modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali

- Art. 4 - Condizioni di ammissibilità pag. 3

Capo IV Servizi di assistenza economica

- Art. 5 - Caratteristiche e finalità pag. 4
Art. 6 - Gratuità o contribuzione per servizi scolastici educativi
e sociali di interesse pubblico pag. 6

Capo V Servizi di accoglienza

- Art. 7 - Servizi di prima accoglienza – Caratteristiche e finalità pag. 7
Art. 8 - Servizio “Casa Rifugio” pag. 7
Art. 9 - Centro Servizi Immigrati – Caratteristiche e finalità pag. 7
Art. 10 - Centro per le famiglie pag. 8
Art. 11 - Progetto di solidarietà bambini stranieri pag. 8

Capo VI Servizi alloggiativi

- Art. 12 - Caratteristiche e finalità pag. 9

Capo VII
Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale

Art. 13 - Caratteristiche e finalità	pag. 9
Art. 14 - Assistenza domiciliare	pag.10
Art. 15 - Assegno di cura	pag.11
Art. 16 - Affidamento anziani	pag.11
Art. 17 - Assistenza educativa-scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave	pag.11
Art. 18 - Assistenza educativa domiciliare per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap grave	pag.12
Art. 19 - Accompagnamento per non vedenti	pag.12
Art. 20 - Interpretariato non udenti	pag.12
Art. 21 - Trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria	pag.13
Art. 22 - Trasporto collettivo con mezzi speciali	pag.13

Capo VIII
Servizi per l'integrazione sociale di portatori di handicap grave in età lavorativa

Art. 23 - Caratteristiche e finalità	pag.13
Art. 24 - Inserimento sociale in ambiente di lavoro	pag.14
Art. 25 - Centri diurni socio-educativi riabilitativi	pag.14

Capo IX
Servizi per l'integrazione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione

Art. 26 - Caratteristiche e finalità	pag.15
Art. 27 - Norma transitoria	pag.15

Capo X
Servizi sostitutivi della famiglia

Art. 28 - Caratteristiche e finalità	pag.15
Art. 29 - Affidi familiari, ad Associazione/Comunità educativo-familiare	pag.16
Art. 30 - Ospitalità di anziani, adulti inabili e portatori di handicap grave, o adulti in grave stato di disagio socio-educativo, in residenze	pag.17

Capo XI
Servizi preventivi di socializzazione e ricreazione

Art. 31 - Caratteristiche e finalità	pag.17
Art. 32 - Soggiorni vacanza per anziani	pag.17
Art. 33 - Centri sociali	pag.18
Art. 34 - Centri ricreativi e laboratori permanenti	pag.18

D
3
3
D

0005 0000 0000

0005 0000 0000

IL DIRETTORE AREA SERVIZI INTERNAZIONALI
(Area Servizi Internazionali)

IL DIRETTORE AREA SERVIZI INTERNAZIONALI
(Area Servizi Internazionali)

D
3
3
D

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARCHETTI GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GAZZETTI PRIMO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

12 MAG. 2000

Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Ivana Pollonara)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, 25 MAG 2000

~~Il Responsabile U.O. Consiglio
(Ivana Pollonara)~~

~~IL DIRETTORE AREA SERVIZI INTERNI
(Dott. Luigi Bensi)~~

IL RESPONSABILE U.O. GIUNTA
(Dott. Luigi Bensi)

Il presente atto è esecutivo il 08/05/2000

- non essendo pervenuta, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, richiesta di invio al controllo
- per decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
- per esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del 16/05/2000 n. 1778
- per dichiarazione di immediata eseguibilità

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> AREA SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA FAMIGLIA | <input checked="" type="checkbox"/> SEGR. CONS - | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO FINANZE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Deliberazione n. 44 del 08/05/2000